

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1328-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1986

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1985

---



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, d'iniziativa del Governo, ha lo scopo di apportare alcune modifiche ed integrazioni, rivelatesi ormai necessarie, alla legge 3 aprile 1979, n. 103.

L'obiettivo è di potenziare gli organici (fatta eccezione per gli avvocati ed i procuratori) dell'Avvocatura dello Stato, di riordinare e riqualificare i servizi dell'istituto, nella sua configurazione di organo tecnico-professionale, e, infine, di armonizzarne l'ordinamento retributivo rispetto al nuovo assetto generale introdotto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per tutto il personale dello Stato.

Non devo qui ricordare le importanti funzioni che il nostro ordinamento assegna all'Avvocatura dello Stato in materia di assistenza legale alle pubbliche Amministrazioni, di patrocinio dei loro interessi in giudizio e di armonizzazione — in generale — degli interessi pubblici.

L'attenzione che il Governo ed il Parlamento riservano ai problemi di ammodernamento di questa importante istituzione, sono anche una risposta all'esigenza di valorizzarne il ruolo, in relazione alla necessità di garantire il sistema degli interessi pubblici.

Il disegno di legge, nel testo definito dalla Commissione, persegue l'obiettivo di completare il riordino dell'Avvocatura avviato con la legge n. 103 del 1979: detta legge con-

cerneva lo stato giuridico degli avvocati e dei procuratori dello Stato, di cui esaltava l'attività tecnico-professionale, rivedendone anche gli organici.

Il provvedimento in esame attiene al rafforzamento ed alla riqualificazione delle strutture di supporto e mira al potenziamento dei servizi di assistenza, essenziali per l'efficienza e la tempestività dell'attività professionale degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

Il testo che la Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea non si discosta da quello del Governo, salvo che per alcune marginali integrazioni, suggerite, in prevalenza, dal relatore.

Rimane da risolvere il problema relativo al « premio di produttività », che ha suscitato reazioni contrastanti, pur rappresentando la soluzione proposta dal Governo un punto di mediazione fra i vari interessi in discussione.

L'Assemblea sarà chiamata a ripensare sulle determinazioni che la Commissione ha assunto su detta questione e tanto il Governo quanto il relatore si sono riservati di sottoporre al vaglio dell'Assemblea appositi emendamenti integrativi al testo accolto dalla Commissione.

SAPORITO, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

17 luglio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato**

## Art. 1.

*(Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo della Avvocatura dello Stato)*

1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:

- a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
- b) all'attività professionale;
- c) all'informazione e alla documentazione.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 è classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata.

4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

## Art. 2.

*(Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico)*

1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, saranno disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonchè i criteri di destinazione dei vincitori.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato**

## Art. 1.

*(Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo della Avvocatura dello Stato)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## Art. 2.

*(Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico)*

1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concor-

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle sopresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme relative alle qualifiche stesse. Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

(*Organizzazione dei servizi*)

Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4.

(*Premio di produttività*)

1. Una quota pari al venti per cento delle competenze di cui all'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è prededotta con decreto dell'Avvocato generale dello Stato a favore del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, ferma restando l'attribuzione del personale stesso del compenso per lavoro straordinario, dei compensi incentivanti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

si, nonchè i criteri di destinazione dei vincitori, nel rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

2. *Identico.*

Art. 3.

(*Organizzazione dei servizi*)

1. *Identico.*

**Soppresso.**

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

blica 25 giugno 1983, n. 344, e di altre spettanze simili.

2. L'importo così determinato sarà ripartito fra il personale addetto a ciascun ufficio, con i criteri e le modalità che saranno indicati nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

3. Detti criteri dovranno tener conto, in particolare, dell'apporto produttivo e della partecipazione lavorativa del personale.

## Art. 5.

(Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato)

1. Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'articolo 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di vice avvocato generale dello Stato ed è composto:

1) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

2) da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;

3) dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale più elevata con maggiore anzianità in tale qualifica;

4) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

3. I componenti di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 4.

(Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

2. *Identico*.

3. I componenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano

(Segue: *Testo del Governo*)

rica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del comitato permanente è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

## Art. 6.

*(Commissione di disciplina)*

1. La commissione di disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

2. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

## Art. 7.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

## Art. 5.

*(Commissione di disciplina)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## Art. 6.

*(Disposizioni transitorie)*

1. *Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*)

2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore.

3. Gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle soppresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo, nel limite dei posti disponibili, rispettivamente nella IV e nella II qualifica funzionale, in base ad esame-colloquio al quale sono ammessi previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente per il personale. Lo svolgimento dell'esame-colloquio sarà disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, può essere prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3.

5. Ferma restando la dotazione organica definitiva di cui all'allegata tabella, i concorsi per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle varie qualifiche dopo l'applicazione dei commi precedenti potranno essere indetti fino al raggiungimento di complessive numero 600 ed 800 unità rispettivamente per gli anni 1985 e 1986, ivi compresi gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, ed all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, è prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3.

5. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 8.

*(Disposizioni speciali di organizzazione)*

1. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono disposti gli opportuni corsi di formazione e di aggiornamento del personale, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, o, previa intesa con questa, stipulando apposite convenzioni con centri di addestramento particolarmente qualificati.

2. In particolare, nella prospettiva della più ampia automazione dei servizi, può essere disposta la partecipazione del personale a corsi di formazione o di aggiornamento per il trattamento automatico dei dati e delle informazioni.

3. L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi.

4. In questo caso, l'obbligo della sottoscrizione degli atti richiesto dalla legge è soddisfatto con la sottoscrizione del capo dell'ufficio ricevente.

5. La copia fotoriprodotta dell'originale dell'atto notificato, dichiarata conforme dal capo dell'ufficio ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale.

6. La copia di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi può essere affidata, ove esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che vi provvedono con propri mez-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di laurea in materie letterarie è considerato ad ogni effetto equipollente ai diplomi di laurea previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per l'accesso alle qualifiche settima e superiori, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 7.

*(Disposizioni speciali di organizzazione)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. La copiatura di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi può essere affidata, ove straordinarie e temporanee esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che

(Segue: *Testo del Governo*)

zi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 9.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1,5 miliardi per il 1985, in lire 5,5 miliardi per il 1986 ed in lire 8,5 miliardi per il 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vi provvedono con propri mezzi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 8.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

## TABELLA

Qualifica funzionale livello retributivo	Contingente di qualifica
II	100
III	100
IV	300
V	250
VI	150
VII	35
VIII	16

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA  
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

(V. artt. 1, comma 3, e 6, comma 5)

*Identica.*